EMAIL: UGLCREDITO@UGLCREDITO.IT
UNIONE GENERALE DEL LAVORO
CREDITO
Via Cola di Rienzo, 149 00192 Roma 06-164169700 uglcredito@uglcredito.it

Nonostante la Bnl abbia dichiarato esuberi e aderito al Fondo di Solidarietà la Filiale di Verona vuole cancellare il lavoro a tempo parziale

La botte piena e la moglie ubriaca

Con la riorganizzazione aziendale, varata a dicembre 2016, Bnl ha aderito per la prima volta al Fondo di Solidarietà, concordando con i sindacati l'accettazione per ciascun dipendente di un certo numero di giornate di assenza dal lavoro. I lavoratori avranno una perdita del 40% della retribuzione per ogni giornata di Solidarietà, mentre l'Inps rimborserà la Banca per il restante 60% che rimarrà nella loro busta paga.

Questa forma di sostegno al reddito, prevista dall'art.3 della legge 92 del 2012, intende mitigare l'effetto sui lavoratori dei processi di ristrutturazione aziendali, di situazioni di crisi, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro. In sostanza le banche che possono far richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà sono quelle che hanno problematiche di esuberi occupazionali.

Suona pertanto assai strano che nella Filiale di Verona si vogliono revocare i contratti a tempo parziale in essere da tempo, adducendo come motivazione una sopraggiunta carenza di personale che non consentirebbe il corretto funzionamento delle Agenzie. A meno che costoro non considerino la storia degli esuberi alla stregua di uno strumentale artificio di bilancio. In effetti i sindacati locali lamentano che sempre più spesso vengono spostati lavoratori da un'agenzia ad un'altra per «tappare i buchi» che si aprono per le fisiologiche assenze di personale dovute a malattia e ferie.

I nuovi direttori della Regione e dell'Hub di Verona non sembrano essere in grado di gestire il loro personale o di richiede al centro i necessari rimpiazzi. Ci chiediamo se questi signori siano a conoscenza degli accordi sindacali sottoscritti in Bnl il 22 dicembre in tema di «conciliazione dei tempi di vita e lavoro», nei quali è ribadita l'attenzione al tema del lavoro a tempo parziale. Se le parole «codice etico» e «rispetto della persona», di cui tanto la Bnl si vanta, per questi direttori siano solo parole senza contenuto, dato che l'unica preoccupazione sembra essere quella di penalizzare i lavoratori, pensando in questo modo di massimizzare i profitti, costi quel che costi? Piuttosto che utilizzare sapientemente le risorse disponibili e semmai richiedere nuove assunzioni, per certi personaggi è probabilmente più «etico» attingere da chi usufruisce dei contratti a tempo parziale, richiesti nella maggior parte dei casi per motivi di famiglia, legati alla propria sfera personale!

Auspichiamo che la Gestione delle Risorse Umane Bnl che firma gli Accordi con i sindacati aziendali abbia la forza di farli rispettare, e si voglia adoperare per mitigare le unilaterali pretese della sua direzione veronese.

La Rsa locale si impegnerà a verificare che non vengano effettuate ore di straordinario che risulterebbero in palese contraddizione con le misure alla base della riorganizzazione di dicembre e dell'adesione della Bnl al Fondo di Solidarietà, e che nel caso in cui, per eccezionali motivi fossero effettivamente richieste, queste vengano retribuite nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

La Segreteria Provinciale di Verona dell'Ugl Credito

Verona, 26 aprile 2017

LA NORMATIVA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Dalla Circolare dell'Inps n.104 del 21.05.2015: «Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, l'articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato 'Tutele in costanza di rapporto di lavoro', e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

Tali Fondi, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l'ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

A. **Caratteristiche del Fondo di solidarietà**

2.1 Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo di solidarietà, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità o realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione a beneficio dei lavoratori dipendenti delle imprese che, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati, applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.I. n. 157/2000.

B. **Interventi**

1. Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

a) in via ordinaria

1) al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 1);

2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 2);

3) Al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984 (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 3);

il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario; la contribuzione è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 183/2010;

b) in via straordinaria all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo e al versamento della relativa contribuzione correlata, dovuta dai datori di lavoro, alla competente gestione previdenziale, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 183/2010.

E. **Chi paga**

1. Modalità di finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione (articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I.);

b) contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di eventuale fruizione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa determinato nella misura dell'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni (art. 6, comma 1, lett. b), del D.I.);

c) contributo straordinario a carico del datore di lavoro per i soli lavoratori interessati dalla procedura di esodo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata;

d) contributo di finanziamento delle prestazioni della sezione emergenziale, e per la relativa contribuzione correlata di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 4, dovuto da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal Fondo.

Ai contributi di finanziamento ordinari, addizionali e straordinari, compresi quelli di cui alla sezione emergenziale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi».